

VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l'articolo 14, comma 11, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di prevedere lo stoccaggio dei vini in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, tutto ciò al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e di superare squilibri congiunturali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 61/2012, l'organismo di controllo incaricato, una volta espletate tutte le attività previste dallo specifico piano, rilascia il parere di conformità alle ditte richiedenti ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto;

RICHIAMATO il decreto del 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione.);

VISTO il decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

CONSIDERATO che con decreto del 22 marzo 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del medesimo articolo, per la denominazione "Prosecco";

VISTO il decreto del 31 luglio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale la Società VALORITALIA Srl è stata autorizzata a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 61/2010 sui vini a DOC "Prosecco";

RICHIAMATA la deliberazione giunta del 15 giugno 2012, n. 1111, con cui è stata data attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011 n. 197/Pres., concernente i criteri di priorità nell'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DO "Prosecco";

VISTA la nota del 10 luglio 2012 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 61/2010, lo stoccaggio, nella misura del 10%, dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2012;

ATTESO che il Consorzio ha chiesto sulla base della documentazione allegata, in particolare, che lo stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2012, avvenga secondo i seguenti termini:

a) i vini atti alla produzione di Prosecco DOC provenienti dai quantitativi di uva di ciascun viticoltore siano stoccati nella fase della trasformazione, presso le stesse ditte produttrici dell'uva o presso le imprese di prima vinificazione; tali vini potranno altresì essere stoccati presso le ditte imbottigliatrici, purché non siano immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento;

b) il periodo di stoccaggio termini il 31 luglio 2013;

c) il prodotto potrà essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, in ogni momento, prima di tale data previa istanza motivata del Consorzio;

d) i quantitativi di vini oggetto di stoccaggio, sempre su istanza motivata del Consorzio, potranno essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP;

CONSIDERATO che sul Bollettino ufficiale della Regione del 1 agosto 2012, n. 31, è stata pubblicata una comunicazione relativa all'avvenuta presentazione da parte del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" della richiesta del provvedimento di stoccaggio dei relativi vini;

ATTESO che nei termini stabiliti sono pervenute alla Direzione quattro comunicazioni motivate contrarie alla adozione del provvedimento di stoccaggio;

ATTESO che in data 20 agosto 2010 il Consorzio di tutela ha comunicato ai competenti uffici delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto l'emanazione del provvedimento, nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

PRESO ATTO che con la stessa comunicazione il Consorzio precisa che dalla misura dello stoccaggio sono da intendersi esclusi i prodotti certificati biologico atti ad essere designati con la DOC "Prosecco";

TENUTO CONTO che il Consorzio di tutela con ulteriore nota in data 21 agosto 2010 ha confermato che sono da intendersi escluse dalla richiesta di stoccaggio, le produzioni di Prosecco DOC ottenute da superi di altra denominazione;

TENUTO CONTO che l'iniziativa, secondo le intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda e che tali motivazioni consentono di superare le osservazioni di merito formulate dai produttori e dal Consorzio tutela vini DOC Friuli Aquileia;

CONSIDERATO che la misura dello stoccaggio, grazie anche alla sua possibile conclusione anticipata, parziale o totale, consente al Consorzio, tenuto conto anche dell'andamento delle certificazioni, di conseguire una condizione di maggior equilibrio sul mercato del vino Prosecco;

PRESO ATTO che, stante l'attuale quadro normativo, è in facoltà del singolo operatore poter declassare anteriormente al 31 luglio 2013, totalmente o parzialmente, il prodotto sottoposto allo stoccaggio in attuazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo nel periodo dello stoccaggio, si calcola a partire dalle uve raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate, così come risulta nei registri ufficiali di cui al capo III, del regolamento CE n. 436/2009 regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del merce e, quindi, nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni da presentarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è stata presentata nelle forme di rito, è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo dell'offerta nell'interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto;

ATTESO che la Regione del Veneto ha adottato analoga disposizione con decreto dirigenziale del 24 agosto 2012, n. 96;

SENTITE le organizzazioni professionali di categoria in data 27 luglio 2012 che, a maggioranza, si sono dichiarate favorevoli al provvedimento;

VISTO lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,
la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" di stoccare il 10 per cento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2012 atto ad essere designato con la DOC "Prosecco", ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 61/2010.
2. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
 - a) le disposizioni che disciplinano lo stoccaggio hanno validità fino al 31 luglio 2013; trascorso tale termine senza che sia intervenuta la comunicazione di cui alla lettera c), il prodotto potrà essere immesso al consumo designato con la DOC "Prosecco";
 - b) su istanza motivata del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" il prodotto può essere svincolato parzialmente o totalmente dallo stoccaggio anche prima della data del 31 luglio 2013;
 - c) su istanza motivata del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" e previa adeguata informazione, i prodotti sottoposti a stoccaggio possono essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 61/2012; l'istanza è inoltrata alle competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima e comunque entro non oltre il 30 giugno 2013;
 - d) il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo fino alla data del 31 luglio 2013, si calcola a partire dalle uve atte a dare vino DOC "Prosecco" raccolte da ciascun conduttore di superfici vitate atte a produrre la medesima DOC, così come risultano caricate nei registri ufficiali di cui al capo III del regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009, ovvero nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni dei vinificatori, in proprio o dei primi acquirenti delle uve, da presentarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Di stabilire che sono esclusi dalle disposizioni previste dal presente provvedimento i quantitativi di prodotto certificato biologico atto ad essere designato con la DOC "Prosecco".
4. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1:
 - a) il provvedimento di stoccaggio si considera assolto all'origine qualora all'atto della raccolta il produttore proceda ad una scelta vendemmiale tale che almeno il 10 per cento delle uve della varietà Glera venga destinato a IGP o a vino varietale o a vino ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 61/2010;
 - b) il provvedimento di stoccaggio si considera assolto qualora il vinificatore, in fase di trasformazione, provveda volontariamente alla riclassificazione di almeno il 10 per cento della produzione atta a dare vino DOC "Prosecco", con obbligo di fornire adeguata motivazione nella comunicazione inviata all'organismo di controllo ai sensi del decreto 14 giugno 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Onde assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco", tutti coloro che a vario titolo cedono o trasferiscono ad altro soggetto uve, mosti e vini atti a dare DOC "Prosecco" sono tenuti a informare coloro che li ricevono delle eventuali restrizioni di cui al punto 1; a tal fine sul documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) 26 maggio 2009, n. 436/2009 è specificata la frazione del prodotto che può essere immessa al consumo previa certificazione e quella che invece è sottoposta a stoccaggio.
6. La verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione è affidata all'organismo di certificazione incaricato per la DOC "Prosecco", il quale per tutte le richieste pervenute entro il 31 luglio 2013 procede alla certificazione dei prodotti al netto delle quantità riservate allo stoccaggio
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE